Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 gennaio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 6 DELL'8 GENNAIO 1962:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Como.

(5620)

Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Sassari.

(5621)

Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Lucca.

(5622)

Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Belluno.

(5623)

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni Comuni della provincia di Messina.

(5624)

Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per le categorie di gruppo « A » delle cinque zone censuarie del comune di Palermo.

(5625)

Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Macerata.

(5626)

Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Ascoli Piceno.

(5627)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° dicembre 1961, n. 1375.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di cui alla Convenzione indicata nell'articolo 1 della presente legge si provvederà a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 1° dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi (San Marino, 20 novembre 1958).

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI STRADALI TRA I DUE PAESI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino,

desiderando promuovere lo sviluppo dei traffici tra i due Stati mediante l'ampliamento della strada che unisce i due Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

La strada esistente tra Rimini ed il confine con la Repubblica di San Marino (Dogana) sarà allargata, a cura e spese del Governo italiano, in modo da portarla all'ampiezza di due corsie a senso unico, ciascuna larga sette metri, separate da una serie di aiuole divisionali, con banchine laterali per pedoni e ciclisti nei tratti ove ciò sia tecnicamente possibile.

Art. 2.

Il tratto di strada dal confine (Dogana) a Borgo sarà costruito, a cura e spese del Governo italiano, con caratteristiche analoghe a quelle indicate nell'articolo precedente, in modo da rispondere alle necessità del traffico turistico fra i due Stati.

Da Borgo la nuova strada si inserirà su quella anulare già esistente nella città di San Marino e sulla quale verrà istituito il senso unico.

Art. 3.

Il Governo sammarinese si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) il terreno occorrente all'allarga-

mento della strada esistente per portarla alle caratteristiche indicate nell'articolo precedente, libero da ogni gravame, diritto, vincolo od onere qualsiasi.

Il Governo sammarinese si impegna ad amministrare il tratto di strada compreso nel suo territorio ed alla relativa manutenzione.

Il Governo sammarinese si impegna inoltre a consentire in perpetuo il libero transito su tale strada a tutti i veicoli da e per il territorio della Repubblica italiana senza alcun onere, tassa, gravame, o balzello di qualsiasi genere, presente e futuro.

Art. 4.

La presente Convenzione sarà ratificata: essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Roma.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a San Marino, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di novembre dell'anno millenovecentocinquantotto.

Per il Governo della Repubblica di San Marino
FEDERICO BIGI

Per il Governo della Repubblica Italiana
ALBERTO FOLCHI

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

LEGGE 1° *dicembre* 1961, n. **1376.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note; b) Convenzione finanziaria; c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960:*

a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note;

b) Convenzione finanziaria;

c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, all'articolo 3 della Convenzione finanziaria e all'articolo 3 dell'Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione di lire 300 milioni del fondo iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per l'esercizio 1961-62, mediante riduzione di lire 450 milioni del fondo iscritto al corrispondente capitolo 546.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — SCELBA — PELLA — TAVIANI — TRABUCCHI — ZACCAGNINI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino del 31 marzo 1939 (Roma, 20 dicembre 1960).

ACCORDO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E DI BUON VICINATO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO DEL 31 MARZO 1939

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

avendo deciso di modificare alcuni articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REGGENZA
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S. E. l'on. prof. Antonio SEGNI, Ministro per gli affari esteri,

S. E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto esgue:

Art. 1

I seguenti articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quali risultano modificati dall'Accordo aggiuntivo del **29 aprile 1953, e dallo** Scambio di Note del 30 **gennaio 1954 relativo all'articolo** 48, sono modificati come segue:

Art. 48 - « **Il Governo della Repubblica Italiana somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino,** a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un **quantitativo di**

tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i 25.000 Kg. annui, compreso un tipo di sigaretta di confezionamento speciale.

Per la somministrazione prevista al precedente comma, il Governo della Repubblica di San Marino corrisponderà un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente.

Il prezzo di vendita della sigaretta di tipo speciale sarà concordato fra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana, sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigaretta italiana ».

Art. 50 - « Il Governo della Repubblica di San Marino avrà la facoltà di acquistare presso fabbriche italiane, in esenzione da imposta governativa, un quantitativo illimitato di fiammiferi di ogni qualità e tipo, previe intese con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Art. 52, *primo comma* - « In corrispondenza delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, 1° comma, 45, 1° comma e 47, nn. 1, 2, 3 e 4, il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica Italiana, in esenzione di qualsiasi imposta e tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di 450.000.000 di lire annue, a partire dal 1° luglio 1960. Detta somma sarà portata, alle stesse condizioni, a 600.000.000 di lire annue, per il periodo dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1996 ».

Art. 56 - « I documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare l'esercizio della caccia, dell'uccellagione e della pesca nelle acque interne, sono validi anche nell'altro.

Le autorità di ciascuno dei due Stati hanno facoltà di concedere i documenti di cui al comma precedente a propri cittadini ancorchè residenti nell'altro.

Il Governo di San Marino si impegna a non rilasciare i documenti di cui al presente articolo a persone che non si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione della Repubblica Italiana in materia di rilascio di porto d'arma da fuoco per uso caccia o di licenza di uccellagione, o di licenza di pesca nelle acque interne, salvo che l'efficacia del documento sia espressamente limitata al territorio sammarinese ».

Art. 2

Il presente Accordo sarà ratificato.

Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma al più presto possibile.

In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta.

Per il Governo
della Repubblica di San Marino
Federico Bigi

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Segni

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Segni

Roma, lì 20 dicembre 1960

Signor Segretario di Stato,

Con riferimento all'art. 56 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quale risulta dal nuovo testo contenuto nell'Accordo aggiuntivo firmato in data di oggi, ho l'onore di informare l'Eccellenza Vostra che nella Repubblica Italiana le norme per l'esercizio della caccia e della pesca nelle acque interne possono variare, e di fatto generalmente variano, da provincia a provincia e, in taluni casi, da regione a regione.

Il Governo italiano ritiene sia interesse di entrambi i Paesi che coloro i quali, muniti di autorizzazione rilasciata dalle Autorità sammarinesi, si recano ad esercitare la caccia o la pesca nella Repubblica Italiana siano resi edotti, a cura delle Autorità sammarinesi, di tale circostanza.

Sarei grato, a Vostra Eccellenza, se volesse confermarmi l'accordo del Governo sammarinese su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

Segni

Sua Eccellenza prof. avv. Federico Bigi
Segretario di Stato per gli affari esteri
della Repubblica di San Marino

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Segni

Roma, lì 20 dicembre 1960

Signor Ministro,

L'Eccellenza Vostra ha voluto farmi pervenire in data di oggi la seguente comunicazione:

« Con riferimento all'art. 56 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quale risulta dal nuovo testo contenuto nell'Accordo aggiuntivo firmato in data di oggi, ho l'onore di informare l'Eccellenza Vostra che nella Repubblica Italiana le norme per l'esercizio della caccia e della pesca nelle acque interne possono variare, e di fatto generalmente variano, da provincia a provincia e, in taluni casi, da regione a regione.

Il Governo italiano ritiene sia interesse di entrambi i Paesi che coloro i quali, muniti di autorizzazione rilasciata dalle Autorità sammarinesi, si recano ad esercitare la caccia o la pesca nella Repubblica Italiana siano resi edotti, a cura delle Autorità sammarinesi, di tale circostanza.

Sarei grato a Vostra Eccellenza se volesse confermarmi l'accordo del Governo sammarinese su quanto precede ».

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo sammarinese sul contenuto della Nota sopra trascritta.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

Federico Bigi

Sua Eccellenza on. prof. Antonio Segni
Ministro per gli affari esteri
della Repubblica Italiana

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Segni

Convenzione finanziaria tra l'Italia e San Marino (Roma, 20 dicembre 1960)

CONVENZIONE FINANZIARIA

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

desiderando regolare alcuni rapporti finanziari tra i rispettivi Paesi,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REGGENZA

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S. E. l'on. prof. Antonio SEGNI, Ministro per gli affari esteri,

S. E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica Italiana autorizzerà la Cassa Depositi e Prestiti a concedere alla Repubblica di San Marino, all'entrata in vigore della presente Convenzione, un mutuo non superiore ai 2.300.000.000 di lire, all'interesse annuo del 5,80% netto, ammortizzabile in 35 annualità, da utilizzare per l'estinzione di debiti ed impegni contratti dal Governo sammarinese prima della firma della presente Convenzione.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica di San Marino verserà le annualità occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 1 al Tesoro italiano, il quale, dopo averle riscosse, provvederà a corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Governo sammarinese.

A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, sino a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualità di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica Italiana alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, come modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953 e in data odierna.

Art. 3.

La presente Convenzione sarà ratificata.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Roma, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta.

Per il Governo della Repubblica di San Marino
FEDERICO BIGI

Per il Governo della Repubblica Italiana
SEGNI

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Accordo tra l'Italia e San Marino in materia di risarcimento di danni di guerra (Roma, 20 dicembre 1960)

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI RISARCIMENTO DI DANNI DI GUERRA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

nell'intento di consentire che i cittadini, le società e gli enti dei due Paesi fruiscano delle provvidenze disposte in materia di indennizzi e di contributi per danni di guerra dalla legislazione dello Stato in cui si è verificato il danno,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REGGENZA

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S. E. l'on. prof. Antonio SEGNI, Ministro per gli affari esteri,

S. E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I cittadini, le società e gli enti sammarinesi sono equiparati ai cittadini, alle società ed agli enti italiani agli effetti dell'applicazione della legge italiana 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, e successive modificazioni.

Art. 2.

I cittadini, le società e gli enti italiani sono equiparati ai cittadini, alle società ed agli enti sammarinesi agli effetti dell'applicazione delle disposizioni della Repubblica di San Marino in materia di indennizzi e di contributi per danni di guerra.

Art. 3.

Il presente Accordo sarà ratificato.

Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta.

Per il Governo della Repubblica di San Marino
FEDERICO BIGI

Per il Governo della Repubblica Italiana
SEGNI

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1377.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù nel comune di Limbiate (Milano).

N. 1377. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 27 novembre 1956, integrato con altro decreto del 17 aprile 1961 e con dichiarazione del 20 aprile 1961, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù nel comune di Limbiate (Milano) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1378.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Ubaldo, in località Pianacci del comune di Mondavio (Pesaro e Urbino).

N. 1378. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagli e Pergola in data 1° maggio 1961, integrato con dichiarazione del 27 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Ubaldo, in località Pianacci del comune di Mondavio (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1379.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in contrada Faveto del comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno).

N. 1379. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 7 marzo 1961, integrato con dichiarazione del 27 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in contrada Faveto del comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1380.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. del Monte Carmelo, in località Montericco del comune di Monselice (Padova).

N. 1380. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 28 novembre 1960, integrato con dichiarazione del 5 aprile 1961, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V. del Monte Carmelo, in località Montericco del comune di Monselice (Padova) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1961, n. 1381.

Riconoscimento della personalità giuridica del Pio Sodalizio delle Riparatrici del Santo Volto di Nostro Signore Gesù Cristo, con sede in Bassano di Sutri (Viterbo).

N. 1381. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Pio Sodalizio delle Riparatrici del Santo Volto di Nostro Signore Gesù Cristo, con sede in Bassano di Sutri (Viterbo), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO PREFETTIZIO 12 dicembre 1961.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Palermo.

IL PREFETTO DI PALERMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 257 dell'11 febbraio 1961 relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-64 in conformità al disposto di cui all'art. 12 del citato decreto presidenziale;

Dato atto che sono membri di diritto: il medico provinciale, il veterinario provinciale, il presidente del Tribunale di Palermo, l'ingegnere capo del Genio civile, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il capo dell'Ispettorato del lavoro, l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente a Palermo, l'ufficiale sanitario di Palermo, i direttori delle Sezioni medico-micrografiche e chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Ritenuto che deve procedersi, pertanto, alla nomina dei componenti non di diritto giusto quanto disposto dal sopracitato art. 12 del decreto presidenziale n 257;

Premesso che non può procedersi alla nomina a componente del predetto Consiglio di un sovrintendente sanitario di ospedale avente sede in questo capoluogo in quanto negli organici degli ospedali di Palermo non è previsto tale posto;

Viste le designazioni degli Enti ed Organi interessati e sentito in proposito il parere del medico provinciale;

Decreta:

I componenti non di diritto del Consiglio provinciale di Sanità, per il triennio 1961-1964, sono nominati nelle persone di:

1) Amore dott. Gabriello, medico condotto;
2) Ardizzone on. ing. Napoleone, presidente dello Ospedale civico e Benfratelli di Palermo;
3) Gaglio prof. dott. Vito, direttore sanitario dell'Ospedale civico e Benfratelli di Palermo;
4) Caruselli prof. dott. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale civico e Benfratelli di Palermo;
5) Cavadi prof. Agostino, primario chirurgo dello Ospizio marino « E. Albanese »;
6) Turchetti prof. dott. Aldo, medico chirurgo, direttore della clinica medica dell'Università di Palermo;
7) D'Alessandro prof. dott. Giuseppe, medico chirurgo, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università;
8) Gerbasi prof. dott. Michele, medico chirurgo, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Palermo;
9) Virga prof. avv. Pietro, esperto in materie amministrative, titolare della cattedra di Diritto amministrativo dell'Università;
10) Russo Spena, prof. ing. Andrea, ingegnere esperto in ingegneria sanitaria urbanistica e in edilizia ospedaliera;
11) Caronia prof. ing. arch. Giuseppe, ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;
12) Patania prof. dott. Angelo, rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici;
13) Sonnino dott. Emanuele, rappresentante dell'Ordine provinciale dei farmacisti;
14) Cataldo dott. Francesco, rappresentante dell'Ordine provinciale dei veterinari;
15) Schimmenti ostetrica Giovanna, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;
16) Licciardi suor Maria, rappresentante del Collegio provinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
17) Dessì dott. Antonino, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
18) Amodei dott. Pietro, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro;
19) Saltalamacchia dott. Giuseppe, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazione malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal *dott. Pietro* Traina, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Palermo, addì 12 dicembre 1961

Il prefetto: Rizzo

(8774)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 369, l'Amministrazione comunale di Subiaco (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 30.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8828)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 362, l'Amministrazione comunale di San Vito Romano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8829)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, Registro n. 35 Interno, foglio n. 371, l'Amministrazione comunale di Rocca Santo Stefano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8830)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima sita a Cagliari.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 12 dicembre 1961, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 24 sita al viale Colombo del comune di Cagliari, riportata in catasto al foglio n. 18, mappale 3426/*m* del comune di Cagliari.

(8737)

MINISTERO DELLA SANITA'

Approvazione della modifica dell'art. 5 del regolamento della Scuola convitto per infermiere professionali annessa alla clinica ostetrico ginecologica dell'Università di Napoli.

Con decreto n. 300.7/II.51.9.703, in data 20 novembre 1961, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, è stata approvata la modifica dell'art. 5 del regolamento della Scuola-convitto per infermiere professionali annessa alla clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Napoli.

(8738)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 5 gennaio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,625	620,63	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	593,95	593,80	593,80	593,75	593,90	593,84	593,75	593,90	593,87	593,75
Fr. Sv.	143,65	143,68	143,675	143,675	143,67	143,65	143.66	143,70	143,64	143,68
Kr. D.	90,25	90,20	90,19	90,19	90,30	90,21	90,20	90,20	90,19	90,20
Kr. N.	87,07	87,05	87,08	87,06	87,15	87,06	87,055	87,10	87,07	87,05
Kr. Sv.	119,97	119,95	119,98	120,01	119,90	119,97	119,99	119,95	119,98	119,95
Fol.	172,27	172,21	172,26	172,22	172,30	172,55	172,26	172,30	172,25	172,25
Fr. B.	12,46	12,47	12,47	12,47	12,46875	12,47	12,469	12,47	12.47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,65	126,665	126,60	126,66	126,655	126,70	126,65	126,65
Lst.	1743,51	1743,80	1743,55	1743,675	1743,35	1743,42	1743,65	1743,50	1743,45	1743,60
Dm. occ.	155,32	155,30	155,32	155,3375	155,25	155,36	155,33	155,30	155,35	155,30
Scell. Austr.	24,03	24,039	24,05	24,03875	24 —	24,04	24,036	24,04	24,04	24,04
Escudo Port.	21,72	21,72	21.70	21,735	21,70	21,72	21,715	21,73	21,73	21,72

Media dei titoli del 5 gennaio 1962

Rendita 5 % 1935	105,05
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,525
Id 5 % (Ricostruzione)	99,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1962

1 Dollaro USA	620,615
1 Dollaro canadese	593,75
1 Franco svizzero	143,665
1 Corona danese	90,195
1 Corona norvegese	87,057
1 Corona svedese	120 —
1 Fiorino olandese	172,24
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1743,662
1 Marco germanico	155,334
1 Scellino austriaco	24,037
1 Escudo Port.	21,725

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia Casa Bella, con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1961, il col. Alfonso Caprio è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia Casa bella, con sede in Bologna, già sciolta con decreto ministeriale 4 febbraio 1960, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(8541)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « La Nuova Terra », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 novembre 1961, il dott. Nicola Pascale è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa « La nuova Terra », con sede in Napoli, già sciolta con nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con decreto ministeriale 29 maggio 1952, in sostituzione dell'avvocato Raffaele Fiorentino.

(8542)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale dei rapporti di lavoro — Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960), il Bollettino n. 11 della provincia di Arezzo contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1 - Accordo sindacale 20 gennaio 1960 per il conglobamento del caropane nella retribuzione spettante ai lavoratori agricoli della provincia di Arezzo.

Il Ministro: SULLO

(8618)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE COSTITUZIONALE

Concorso per titoli ed esame ad un posto di geometra

IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;
Vista la deliberazione della Corte in data 5 dicembre 1961;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame ad un posto di geometra con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale di carriera stabilito dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i geometri delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di geometra aggiunto del Genio civile o equiparata, forniti del diploma di geometra.

I concorrenti non devono aver superato il cinquantesimo anno di età.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda su carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di geometra;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e la idoneità fisica all'impiego;

4) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato curriculum e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per le prove scritte e orali. Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alle prove e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di esse.

Art. 9.

L'esame consiste in due prove scritte, l'una di costruzioni e disegno di costruzioni, l'altra di contabilità dei lavori e in un colloquio concernente le stesse materie nonchè l'ordinamento amministrativo della Corte.

Per ciascuna prova scritta e per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.

Non è ammesso alla prova orale chi non abbia riportato almeno diciotto punti per ciascuna prova scritta con una media complessiva non inferiore a ventuno punti.

L'esito delle prove scritte è pubblicato prima dell'inizio della prova orale.

Per superare la prova orale occorre riportare un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 28 dicembre 1961

Il Presidente: CAPPI

(40)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civile dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative ed integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria:

1. Concorso a centotrentuno posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali;

2. Concorso a quarantanove posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

3. Concorso a quarantaquattro posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle Dogane e imposte indirette.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, di uno dei titoli di studio qui sotto indicati per ciascun concorso:

1) Concorso a centotrentuno posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali:

laurea in ingegneria civile od industriale conseguita in una Università od Istituto superiore di ingegneria dello Stato. Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo la entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria civile o industriale sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato;

2) Concorso a quarantanove posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione:

laurea in ingegneria conseguita in una Università od in un Politecnico della Repubblica.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1926 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato;

3) Concorso a quarantaquattro posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle Dogane e imposte indirette:

laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero laurea di ingegnere chimico.

Se gli aspiranti hanno conseguito la laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando le lauree anzidette siano state conseguite entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.
Limite di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto a 45 anni;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 223, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi

in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 4) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di Finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel programma d'esame.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6

Art. 6.
Termine per la presentazione dei documenti.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 su carta da bollo da L. 200, dei titoli di studio e delle abilitazioni prescritti nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Gli aspiranti al concorso per chimico in prova nei Laboratori chimici delle Dogane e imposte indirette dovranno produrre, inoltre, un certificato in carta legale attestante i voti conseguiti nell'esame finale di laurea e nei singoli esami speciali.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta tra-

scrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato penale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi

della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948 n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasiona dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti, e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi di 1ª categoria per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952 n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948 n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precendente art. 6;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 9.
Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche e di quelle orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame per ciascun concorso comprenderà le prove di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove scritte e pratiche dei concorsi si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

Le prove orali avranno luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte e pratiche quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e pratiche e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.
Prova orale

Alle prove orali dei concorsi indetti col presente decreto saranno amessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Art. 12.
Graduatorie dei concorsi

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 14.
Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto, ammessi allo impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali prevengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947 n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *ottobre* 1961.
Reg. 42 *Finanze, foglio* 80. — BENNATI.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a centotrentuno posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Topografia con elementi di geodesia:

Nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica - Triangolazioni geodetiche e topografiche;

Misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti;
Poligonazione e livellazione;
Rilevamento plano-altimetrico del terreno - Celerimensura;
Elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi;
Compensazione degli errori,
Divisione dei terreni - ripristino e rettifica dei confini - Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda:

Economia ed estimo:
Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
Elementi della teoria del valore applicata alle stime;
Fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria).
Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici;
Principali industrie agrarie,
Beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto;
La teoria generale delle stime immobiliari: criteri e metodi di stima;
Stima dei terreni agrari e dei boschi;
Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili;
Stima delle aziende industriali;
Cenni sulle stime speciali (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.).
Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza:

Costruzioni:
Sollecitazioni semplici e composte,
Travi semplici ed armate, reticolate, continue. Archi.
Calcoli di stabilità delle varie strutture Dei fabbricati.
Muri di sostegno - Fondazioni;
Scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati - Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione;
Computi metrici analisi dei prezzi, capitolato generale. capitolati speciali;
Utilizzazione delle acque- Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e industriali.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
Disposizioni del Codice civile relativo ai beni, alla proprietà, ai contratti;
Nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità,
Nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari;
Leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.
L'esame orale è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese tedesco, spagnolo.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso a quarantanove posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - ruolo uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Principi di fisica tecnica ed elettronica:
Principi di termologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione;
Principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche;
Principi fondamentali di elettrotecnica.

Parte seconda:

Tecnologia industriale:
Cognizioni sugli impianti e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;
Nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

Parte terza:

Principi di economia ed estimo industriale:
Nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere;
Criteri per la determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;
Criteri di valutazione degli impianti industriali

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
Nozioni di diritto amministrativo;
Nozioni sul sistema tributario italiano con particolare riguardo alle imposte di fabbricazione;
Nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle Finanze;
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Nozioni di statistica;
Traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di giornale.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a quarantaquattro posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette. Laboratori chimici .

L'esame consterà di quattro prove scritte e pratiche e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE E PRATICHE

Parte prima:

Tema di chimica tecnologica e merceologica su:
Metalli e leghe. Materiali da costruzione. Prodotti della industria ceramica e vetraria. Materie coloranti inorganiche e organiche;
Fertilizzanti;
Combustibili e carburanti;
Prodotti della concia;
Fibre tessili naturali e derivati;
Carta;
Sostanze macromolecolari e prodotti derivati;
Prodotti alimentari, bevande alcooliche e nervini;
Detersivi.

Parte seconda:

Prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti

Parte terza:

Prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte quarta:

Prova di traduzione dal francese (senza l'uso del dizionario) e prova di traduzione dall'inglese o dal tedesco a scelta del candidato (con l'uso del dizionario).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e pratiche e comprende inoltre:
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Nozioni sulle attribuzioni degli Uffici centrali e periferici del Ministero delle Finanze;
Nozioni di statistica.

ALLEGATO 4

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . . . e residente in . . . .
(Provincia di . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso a n. . . . posti di . . . .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data. . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova di traduzione in lingua . . . .

. . . . li . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimiliato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali, licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « Abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(8075)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.